

Allegato a - Modifica art. 13 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Approvato con delibera di C.C. n. 30 del 31.7.2026

Capo V - COMMISSIONI SPECIALI

Art. 13 - Commissioni di studio e consulte

1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Delle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché dipendenti comunali o esperti esterni, di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio Comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la Commissione medesima. Il Consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la Commissione deve terminare i lavori.
3. Il presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
4. Il Presidente di Commissione, per il tramite degli uffici comunali provvederà alla convocazione delle commissioni speciali almeno il giorno prima della riunione;
5. A ciascun componente della commissione, esclusi i componenti della Giunta, spetta un gettone unico assoluto per ciascun giorno in cui partecipa alla Commissione, anche se nello stesso giorno si partecipa a commissioni diverse e distinte; il gettone spetta solo se la presenza è effettiva e registrata formalmente durante i lavori della commissione ed in ogni caso non può superare il tetto massimo mensile stabilito in percentuale rispetto all'indennità del rispettivo sindaco (25%);
6. Per ciascuna riunione della Commissione si provvederà alla redazione del verbale, redatto dal membro più giovane della stessa, che assume il compito di segretario verbalizzante; successivamente il verbale va depositato al protocollo dell'Ente;